

PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA PER LA PROMOZIONE DI SANI STILI DI VITA E CAMPAGNE DI
SENSIBILIZZAZIONE E DI SCREENING SUL DIABETE E SUL'OBESITÀ NEL MONDO
DELLO SPORT

TRA

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito il "CONI"), con sede in Roma, largo Lauro de Bosis n. 15, P.I. 00993181007, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., dott. Giovanni Malagò

E

L'intergruppo Parlamentare Obesità e Diabete (di seguito anche l'"Intergruppo") nella persona dei Presidenti l'On. Roberto Pella e la Senatrice Daniela Sbröllini

E

La Federazione Società Scientifica di Diabetologia (di seguito la "FESDI"), costituita dalla Società Italiana di Diabetologia (di seguito la "SID") e dall'Associazione Medici Diabetologi (di seguito la "AMD") nella persona dei Presidenti Prof. Angelo Avogaro e Dott. Graziano Di Cianni

Di seguito congiuntamente le "Parti" e singolarmente la "Parte"

PREMESSO CHE

- a) Il diabete e l'obesità sono due patologie di grande rilevanza socio-sanitaria, che se non prevenute e opportunamente curate portano a complicanze e a costi sociali, clinico e sanitari di grande impatto e che minano la salute dell'individuo;
- b) Vi è evidenza scientifica dell'importanza dell'attività fisica, motoria e sportiva nei percorsi di prevenzione e cura del diabete e dell'obesità;
- c) Vi sono forme ancora di discriminazione e stigma nella vita sociale, scolastica, lavorativa e sportiva delle persone con diabete e obesità;
- d) Il CONI, regolato dal D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla Carta Olimpica, è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale e, pertanto, mira a promuovere la pratica sportiva quale elemento essenziale alla lotta alle malattie croniche quali diabete e obesità;

- e) L'Intergruppo è stato costituito in seno alla XIX Legislatura, quale spazio di dialogo e confronto parlamentare permanente e bipartisan sui temi dell'Obesità e del Diabete.
- f) L'Intergruppo è formato da Deputati e Senatori eletti nella XIX legislatura che, in modo coordinato, s'impegnano per dare impulso e concretezza, attraverso gli strumenti legislativi a disposizione degli organismi parlamentari, alle istanze provenienti da tutti i soggetti operanti nel mondo dell'obesità e del diabete, intervenendo, con Particolare proattività, su tutti quei determinanti e fattori di rischio che possano ridurre la prevalenza, specie in ambito urbano e sportivo, capaci di valorizzare elementi quali tecnologia e sostenibilità, due grandi alleati dello sport di domani;
- g) La FESDI è la Federazione delle Società Scientifiche di diabetologia costituita da SID e l'AMD, società scientifiche di riferimento in ambito nazionale nell'ambito della prevenzione e della cura del diabete e dell'obesità;
- h) La FESDI e la SID e l'AMD danno grande importanza alla prevenzione del diabete e dell'obesità anche attraverso la pratica sportiva e l'attività fisica e motoria, nel ridurre l'incidenza di tali patologie;
- i) La FESDI e la SID e l'AMD ritengono che si possa prevenire la morbilità e la mortalità legate a queste patologie, attraverso campagne di sensibilizzazione, screening, informazione e prevenzione evidenziando l'importanza della prevenzione nel mantenere il cittadino in buona salute.

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1 -Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa. Le pattuizioni contenute nel presente contratto e negli allegati costituiscono l'intero accordo tra le Parti e sostituiscono ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa al medesimo oggetto. Nessuna modifica potrà essere apportata al presente protocollo d'intesa o agli allegati senza accordo scritto tra le Parti.

ART. 2 Finalità ed oggetto dell'accordo

Le Parti, con il presente atto, definiscono le reciproche intese su cui fondare i contenuti ed i termini di successivi accordi esecutivi, nell'ambito di un programma di cooperazione finalizzato all'elaborazione ed all'avvio di progetti specifici, che diano ampia attenzione e applicazione all'importanza dell'attività sportiva, fisica e motoria come strumento di prevenzione e sensibilizzazione delle malattie croniche quali il diabete e l'obesità e dare visibilità pubblico-istituzionale alla promozione di stili di vita sani e attivi nei contesti urbani e accademici italiani e promuovere iniziative comuni volte allo studio e alla formazione nell'ambito della salute e della

pratica sportiva, dell'attività fisica e motoria come coadiuvanti nei processi di cura che riguardano le persone con diabete e con obesità, favorendo il pieno inserimento delle stesse persone/atleti in tutti i contesti che riguardano la Partica sportiva, eliminando qualunque forma di discriminazione e disuguaglianza sociale.

Con la presente intesa le Parti intendono, quindi, avviare un rapporto di collaborazione volto alla ideazione e realizzazione di progetti tecnico-formativi in materia di sviluppo e promozione dello sport per le persone con diabete e obesità e di campagne di screening e di informazione in occasione di eventi sportivi e scientifici. L'iniziativa prevede l'individuazione di obiettivi, priorità, modalità, tempi e risorse per una corretta pianificazione degli interventi di analisi e valutazione.

Il presente Protocollo è anche finalizzato a stabilire un rapporto di collaborazione tra le Parti per promuovere iniziative di studio e di formazione volte a rafforzare e sostenere la cultura della pratica sportiva come elemento in grado di migliorare la salute.

ART. 3 Attività delle Parti

Le Parti, per il raggiungimento delle finalità di cui al presente atto, individuano risorse specifiche da impiegare e assumono iniziative coordinate ed efficaci, nonché definiscono i criteri e le modalità operative per la realizzazione degli interventi sui settori individuati.

Le Parti s'impegnano a:

- adottare successivi atti o accordi necessari per il raggiungimento degli obiettivi di cui al Protocollo;
- condividere l'accesso ai dati e ai risultati derivanti dall'esecuzione del progetto che si andrà a realizzare;
- concordare un piano di comunicazione del progetto al fine di garantire un'adeguata informazione ai cittadini e agli operatori sportivi per la piena comprensione dello stesso;
- inserire adeguati programmi formativi degli operatori nell'ambito della programmazione, al fine di assicurare la diffusione della cultura della pratica sportiva come coadiuvante nei percorsi riguardanti il diabete e l'obesità.
- organizzare eventi congiunti sul tema dell'attività sportiva, del diabete e dell'obesità.

Le Parti possono procedere alla costituzione di un gruppo di lavoro per svolgere specifiche attività per il raggiungimento degli obiettivi del presente protocollo d'intesa,

Le Parti possono procedere al coinvolgimento, quali partner, altre Società Scientifiche, Associazioni di Pazienti e di Cittadinanza, Università, Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Fondazioni, Istituti di Ricerca e Cura a carattere scientifico (IRCCS), Parlamento, Ministero della Salute, Ministero dello Sport, ANCI e qualunque altra entità pubblica e privata di rilevanza istituzionale, scientifica, sociale e sportiva a livello nazionale ed internazionale.

ART. 4 Accordi di collaborazione

Le Parti possono avvalersi della collaborazione di altri soggetti pubblici e privati che abbiano competenze specifiche per il raggiungimento degli obiettivi e delle azioni oggetto del presente protocollo. Le collaborazioni, di cui al comma precedente, potranno essere definite mediante accordo tra le Parti.

ART. 5 Risorse Finanziarie

Le Parti s'impegnano ad individuare eventuali fonti di finanziamento per l'attuazione della presente intesa, attraverso la partecipazione a bandi nazionali, europei, internazionali o a qualsiasi altra modalità e forma di acquisizione di risorse economiche.

ART. 6 Durata e Validità

Il protocollo acquista efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e ha una durata di 3 anni, fatta salva la possibilità di successivo rinnovo con il consenso delle Parti.

Ciascuna Parte può recedere dal presente accordo, dandone preavviso scritto di almeno 60 giorni alle altre Parti e restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento a causa di tale recesso. In tal caso deve essere garantita la conclusione dei progetti già approvati alla data di comunicazione del recesso.

ART. 7 Referenti, coordinatore e comitato scientifico

Ciascuna parte si impegna a indicare i referenti, riservandosi di sostituirli, dandone tempestiva comunicazione alle controparti.

Le Parti si impegnano a nominare un coordinatore per l'implementazione del Protocollo in questione.

Le Parti si impegnano a nominare un comitato scientifico composto da un numero massimo di dieci componenti rappresentativi nell'area della salute, dello sport, del diabete e dell'obesità.

ART. 8 Responsabilità delle Parti

Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dalle altre, nell'ambito delle attività di cui al presente Protocollo.

ART. 9 Utilizzo Marchi

Le Parti s'impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e la propria. In Particolare, i marchi di proprietà esclusiva delle Parti potranno essere utilizzati solo nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva delle Parti per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, dovrà essere regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela del diritto di immagine. L'utilizzazione dei marchi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto del presente accordo, richiederà il consenso della Parte interessata, nel rispetto delle relative procedure interne.

ART. 10 Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti dall'interpretazione e/o esecuzione del presente atto, ove non risolte amichevolmente, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 11 Trattamento dei dati personali

Il presente Protocollo non ha ad oggetto alcun trattamento di dati personali e particolari a norma del Regolamento UE 2016/679 e, pertanto, le Parti, quali autonomi Titolari del trattamento, confermano di determinare autonomamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali di cui verranno in possesso, assumendosi pienamente tutte le conseguenti responsabilità.

Laddove, i progetti tecnico-formativi promossi sulla scorta del presente Protocollo, abbiano ad oggetto e/o comunque prevedano il trattamento di dati personali, le Parti disciplineranno modalità e termini del trattamento nonché lo specifico ruolo rivestito dalle stesse, anche ai fini di eventuali ipotesi di Contitolarità ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679.

ART. 12 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

CONI affarilegali@coni.it

INTERGRUPPO PARLAMENTARE OBESITA' E DIABETE

FESDI, SID E AMD

ART. 13 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disposto dal presente Protocollo si fa riferimento alle norme del codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma.....

Il Presidente del CONI

Dott. Giovanni Malagò

I Presidenti dell'Intergruppo Parlamentare Obesità e Diabete

On. Roberto Pella e Sen. Daniela Sbrollini

I Presidenti di FESDI, SID e AMD

Prof. Angelo Avogaro e Dott. Graziano Di Cianni
